COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 – 44030 – Riva del Po – loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.

S T A T U T O

D E L C O M U N E D I

R I V A D E L P O

(approvato con delibera C.C. n. 25 del 19.06.2020)

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 29 giugno al 30 luglio 2020

Pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 279 in data 7 agosto 2020

STATUTO

Sommario

TITOLO 1- PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 5

Art. 1 - Autonomia del Comune **5**

Art. 2 - Territorio e sede comunale **5**

Art. 3 - *Stemma* e gonfalone **5**

Art. 4 - Cittadinanza onoraria **6**

Art. 5 - Il cittadino e l'istituzione **6**

Art. 6 - Rapporti istituzionali **6**

Art. 7 - Funzioni generali **6**

Art. 8 - Programmazione e forme di cooperazione **7**

Art. 9- Compiti per servizi di competenza statale **7**

TITOLO 2 - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 7

Art. 10 - Organi di governo **7**

Art. 11 - Consiglio Comunale **8**

Art. 12 - Gruppi consiliari **8**

Art 13 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale **8**

Art. 14 - Convocazione ed adempimenti della prima seduta **9**

Art. 15 - Competenze del Consiglio Comunale **9**

Art. 16 - Attività di controllo del consiglio comunale **9**

Art. 17 - Commissioni Consiliari **9**

Art. 18 - Numero legale e deliberazioni **10**

Art. 19 - Doveri e prerogative del Consigliere **10**

Art. 20 - Diritti del Consigliere **10**

Art. 21 - La Giunta Comunale 10

Art. 22 - Competenze della Giunta 11

Art. 23 - Il Sindaco – funzioni..... 11

Art. 24 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione 12

TITOLO 3 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 13

Art. 25- Principi e fini dell'attività amministrativa..... 13

Art. 26 - Organizzazione generale dell'Ente..... 13

Art. 27 - Segretario Comunale ed Vice Segretario Comunale..... 14

Art. 28 - Gestione amministrativa 14

Art. 29 - Diritti e doveri dei dipendenti 15

Art. 30 – Le determinazioni ed i decreti..... 16

Art. 31 -Pareri 16

Art 32- Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni..... 16

TITOLO 4 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI 16

Art 33- Modalità di Gestione..... 16

Art 34 L'azienda speciale..... 17

Art 35 L'istituzione..... 17

Art 36 Disposizioni comuni alle aziende speciali ed alle istituzioni 18

TITOLO 5 – FORME ASSOCIATIVE ISTITUZIONALI..... 18

Art 37 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni. 18

Art 38 Convenzioni..... 18

Art 39- Consorzi..... 19

Art 40 Accordi di programma 20

TITOLO 5 – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 20

Art. 41 - Partecipazione del cittadino 20

Art. 42 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini 20

Art. 43- Partecipazione dei ragazzi 21

Art. 44 - Ruolo e diritti delle associazioni 21

Art. 45 - Istanze, petizioni, proposte 21

Art. 46 - Forme di consultazione della popolazione 21

Art. 47 - Referendum Comunali 22

Art. 48- Procedura ed effetti dei referendum 22

TITOLO 6 – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 23

Art. 49 – Associazionismo 23

Art. 50 - Volontariato 23

Art. 51 - Rapporti con l'associazionismo e il volontariato 23

Art 52 La Pro-loco 24

TITOLO 7 - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 24

Art. 53- Responsabilità verso il Comune 24

Art. 54 - Responsabilità verso terzi 24

Art 55- Controlli interni 24

Art. 56 - Autonomia finanziaria 24

Art. 57 - Bilancio e Programmazione Finanziaria 25

Art. 58 - Regolamento di Contabilità 25

Art. 59 -Revisore dei Conti 25

Art. 60- Amministrazione dei beni Comunali 25

Art. 61 - Conservazioni ed inventari 26

Art.62 - Responsabilità dei contabili 26

TITOLO 8 - FUNZIONI NORMATIVE - NORME TRANSITORIE E FINALI 26

Art. 63- Entrata in vigore 26

Art. 64 – Rinvio 26

TITOLO 1- PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Comune

1.Il Comune di Riva del Po, istituito con L.R 17/ 2018:

- è un Ente autonomo dotato di un proprio Statuto, propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana;
- ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, per consentire alla comunità cittadina di raggiungere alti livelli nella qualità della vita e di partecipare all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini nello Stato;
- ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa che esercita, in armonia con la Costituzione, e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso le norme del proprio Statuto e dei propri regolamenti. Il Comune ha un proprio patrimonio disciplinato in conformità ai principi generali determinati con legge dello Stato;
- è Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;
- imposta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e pubblicità.

2.Il presente Statuto è fonte normativa della disciplina dell'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi della Costituzione e nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1.L'attuale conformazione geografica del comune è il risultato della fusione dei comuni di Ro e Berra, già enti territoriali autonomi, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano, e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.
Il territorio del Comune confina secondo il piano topografico approvato dall'ISTAT.
2. La sede legale del Comune è ubicata nel palazzo civico sito in Via 2 Febbraio.
Nella sede dell'ex Municipio di Ro sono ubicati sportelli polifunzionali per i servizi di prossimità al cittadino. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
5.Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse del territorio comunale.
6 Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. Il consiglio e la giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale.
7.Il territorio del comune comprende le frazioni di Berra, Serravalle, Cologna, Ro, Alberone, Guarda, Zocca, Ruina, Case sparse.
8. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

Art. 3 - *Stemma* e gonfalone

1. Il comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. È fatto divieto di utilizzare e riprodurre i predetti simboli comunali, per uso commerciale, per fini politici e per ogni altra finalità non istituzionale dell'Ente.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4 - Cittadinanza onoraria

1.Il Comune di Riva del Po adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria" che costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti dei cittadini italiani e stranieri, non residenti nel Comune, che si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo e religioso e che abbiano instaurato rapporti con la città ed i suoi abitanti, dando lustro alla stessa e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed internazionale.
2.La delibera relativa è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.
3. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del destinatario del provvedimento.

Art. 5 - Il cittadino e l'istituzione

1.Il Comune riconosce nel diritto e nella responsabilità dei cittadini a partecipare alle funzioni e alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.
2.Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
3.È dovere dei cittadini rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro cittadino, l'ambiente ed i beni culturali e naturali; concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che il Comune definisce in base alla legge ed alla potestà impositiva autonoma ad esso attribuita.

Art. 6 - Rapporti istituzionali

1.Il Comune ispira la propria azione al principio di leale collaborazione con gli altri enti locali territoriali, l'Unione dei Comuni, la Regione e lo Stato; è soggetto di delega e di decentramento, informa la propria attività ai criteri di semplicità, della trasparenza e dell'efficacia per rendere più proficue le collaborazioni istituzionali.
2. Il Comune di Riva del Po partecipa all'Unione dei Comuni denominata "Terre e Fiumi" alla quale ha conferito alcuni servizi.

Art. 7 - Funzioni generali

1.Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3.Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Riva del Po; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere forme associative;
- valorizzazione e promozione delle attività economiche, culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e sostegno delle iniziative connesse;
- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo

l'iniziativa imprenditoriale dei privati volta alla realizzazione del bene comune;
- sostegno alla realtà della cooperazione quando persegue obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- rispetto e tutela delle libertà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- sostegno alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
- promozione di rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche di altre nazioni che si possono esprimere anche attraverso forme di gemellaggio.

4.Il Comune infine:
- garantisce il diritto dei disabili alla fruizione delle strutture urbane e territoriali;
- garantisce i diritti di anziani e minori a concorrere all'attuazione delle iniziative mirate a salvaguardare la qualità della vita;
- attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualità del tessuto urbano;
- ripudia la guerra e promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli come sancito dalla Costituzione;

Art. 8 - Programmazione e forme di cooperazione

1.Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.
2.Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra comunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
3.La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.

Art. 9- Compiti per servizi di competenza statale

1.Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare; svolge ulteriori funzioni per servizi di competenza statale affidate dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge stessa.
2.Le funzioni del comma 1 del presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

TITOLO 2 - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

Art. 10 - Organi di governo

1.Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2.L'elezione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al comma precedente

sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.
3. Il Comune garantisce il perseguimento della pari opportunità fra uomo e donna; pertanto sostiene il principio dell'equilibrata rappresentanza negli organi dell'Ente anche non elettivi, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune, garantisce la presenza di entrambi i sessi nella giunta.

Art. 11 - Consiglio Comunale

1.Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità è dotato di autonomia organizzativa e funzionale; delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione.
2.L'elezione del Consiglio e la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinate dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
3.I Consiglieri entrano in carica all'atto del proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4.Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5.Le dimissioni, la surrogazione, la sospensione, la supplenza dei Consiglieri è disciplinata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
6.In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte, all'esterno degli edifici ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui il Consiglio esercita le sue funzioni ed attività.
8.Le Riunioni del Consiglio Comunale si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 12 - Gruppi consiliari

1.I consiglieri, si costituiscono in Gruppi Consiliari. La costituzione, il funzionamento e l'organizzazione dei Gruppi sono disciplinati dal regolamento.
2.Ogni gruppo, regolarmente costituito, elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio. Qualora la comunicazione non avvenga si ritiene destinatario di ogni riferimento formale il Consigliere che in ogni lista abbia riportato il maggior numero di voti.
3.I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
4.Il Consiglio Comunale può istituire la conferenza dei capigruppo il cui funzionamento è stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art 13 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale

1.Il Consiglio dopo la convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, può procedere all'elezione di un Presidente i cui poteri e funzioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio
2.Il Presidente è eletto, tra i consiglieri a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Qualora nessun candidato, nella prima votazione, consegua il predetto quorum si procede ad una seconda votazione a maggioranza assoluta dei componenti.
3.Il Presidente rappresenta il Consiglio. Al Presidente sono attribuiti tra l'altro i poteri di convocazione e di direzione dei lavori, assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni. Il Presidente predispone l'ordine del giorno e fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco.
4.Il Presidente assicura ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Qualora il Consiglio non elegga il Presidente, la presidenza del Consiglio Comunale è assunta dal Sindaco e in caso di assenza o impedimento del Sindaco dal Vice Sindaco.
6.Nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al comma 2 il Consiglio procede all'elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.
7. Il Vice Presidente è scelto tra i Consiglieri di minoranza.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere anziano individuato secondo le modalità' di cui al TUEL.
9.Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio con atto motivato in caso di non corretto esercizio da parte degli stessi delle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato adempimento dei loro doveri di garanti dell'autonomia e dei diritti dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
10.Il regolamento disciplina l'istituto della revoca.

Art. 14 - Convocazione ed adempimenti della prima seduta

1.La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco e deve tenersi entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge.
2.Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti.
3.La seduta prosegue poi con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Le modalità di espletamento delle competenze sono disciplinate in sede di autoregolamentazione, nel rispetto della vigente normativa

Art. 16 - Attività di controllo del consiglio comunale

1.Entro 120 giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio il documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2.È data facoltà ai singoli consiglieri di formulare proposte di integrazione e/o modificazione delle linee programmatiche.

Art. 17 - Commissioni Consiliari

1.Il Consiglio Comunale può istituire, al suo interno, Commissioni permanenti con criteri proporzionali ed in forme atte a garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari ai fini dello snellimento procedurale.
2.Il numero, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni Permanenti nonché il criterio di proporzionalità ai sensi del comma 1 del presente articolo sono stabiliti e disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3.Il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e d'inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento.
4.Il numero, l'organizzazione, le modalità di funzionamento dei lavori delle Commissioni

Permanenti nonché il criterio di proporzionalità sono stabiliti e disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 18 - Numero legale e deliberazioni

1.Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2.Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione dei casi per cui le leggi o il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 19 - Doveri e prerogative del Consigliere

1.E' dovere civico dei Consiglieri Comunali intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri.
2.I Consiglieri Comunali che non partecipano senza giustificati motivi per cinque sedute consecutive ai lavori del Consiglio sono dallo stesso dichiarati decaduti dalla carica a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, fermo rimanendo il diritto degli stessi di far valere le eventuali cause giustificative nei termini e con le modalità contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3.Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità cittadina ed esercita le funzioni senza vincoli di mandato.
4.I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalle leggi.

Art. 20 - Diritti del Consigliere

1.I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
2.I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi attinenti agli affari comunali, secondo le procedure del regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge ed alla riservatezza per gli aspetti riguardanti i singoli cittadini.
3.I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente.
4.Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri deve essere data risposta da parte del Sindaco e dagli Assessori delegati entro il termine previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5.Un quinto dei consiglieri può altresì richiedere ed ottenere la convocazione della seduta del Consiglio nonché l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.

Art. 21 - La Giunta Comunale

1.Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro la misura massima prevista dalla legge. Possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2.La presenza di assessori esterni non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta.
3. Ad uno degli assessori è attribuito la carica di vicesindaco. Il Vice Sindaco esercita tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso

dalla carica
4.Il Sindaco può revocare dall'incarico nel corso del mandato amministrativo uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco. La revoca deve essere motivata ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.
5.Le dimissioni di uno o più Assessori non comportano la decadenza della Giunta.
6.Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e possono intervenire nella discussione, non hanno diritto di voto in sede di consiglio
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune
8. I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica edilizia, di lavori pubblici e di intermediazione immobiliare devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 22 - Competenze della Giunta

1.La Giunta, ferma restando la possibilità per il Sindaco di affidare agli Assessori la cura di particolari settori di attività, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.
2.La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e dei responsabili di servizio.
3. La giunta è tra l'altro competente:

- elaborazione delle linee di indirizzo;
- concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale;
- approvazione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni ad eccezione di quelli relativi a beni immobili che rientrano nella competenza del consiglio comunale.;
- autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e le relative nomine legali e l'approvazione di transazioni;
- adozione di provvedimenti in materia di toponomastica.

4.La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di variazioni al Bilancio, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio entro 60 giorni, a pena della loro decadenza.

Art. 23 - Il Sindaco – funzioni

1.Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.Il Sindaco è l'organo che rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili di servizio in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3.Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed

istituzioni.
5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento, nella seduta di insediamento, innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire nell'interesse di tutti i cittadini".
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
7. Il Sindaco provvede a nominare i componenti della Giunta e revocarli, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8.Il Sindaco può attribuire e revocare ai componenti la Giunta le deleghe, nonché specifici incarichi referenti ed istruttori definendo anche opportune forme di coordinamento.
9. In particolare il Sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- convoca i comizi per i referendum;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di Posizione Organizzativa e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
- conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali;
- ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la esercita con le forme e le modalità previste dalla legge;
- firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi natura non gestionale e comportanti l'esercizio di discrezionalità amministrativa;
- nomina i messi comunali;
- è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
- Compie gli atti conservativi del Comune

10.Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono la forma di decreti.

Art. 24 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1.I componenti degli organi comunali debbono astenersi, pena la nullità dell'atto, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratti di interesse dei loro parenti o affini, sino al quarto grado civile, o del coniuge o quando vengano conferiti incarichi ai medesimi.
2.Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette pratiche amministrative.
3.L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
4.Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato

ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
5. I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica edilizia, di lavori pubblici e di intermediazione immobiliare devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

TITOLO 3 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 25- Principi e fini dell'attività amministrativa

1.L'attività amministrativa persegue il fine statutario dell'interesse generale della comunità cittadina ed i fini determinati dalle leggi dello Stato e della Regione, dando attuazione ai principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure dei regolamenti comunali che disciplinano la materia in coerenza ai criteri, di cui al presente Capo.
2.Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del migliore risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli ammessi nell'ordinamento o che non siano espressamente vietati dalle leggi e dallo Statuto.
3.Salvo i casi, espressamente previsti dalla legge o da normative generali, di silenzio-assenso o di attività che non prevede atto di assenso comunque denominato, ogni procedimento avviato dal Comune si conclude con l'adozione di un provvedimento finale, adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto dal regolamento o dalla legge.

4.La motivazione dei provvedimenti amministrativi ad eccezione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale che per propria natura devono corrispondere all'interesse generale, è obbligatoria e deve contenere le ragioni giuridiche e di fatto che hanno determinato la decisione.

Art. 26 - Organizzazione generale dell'Ente

1.L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la procedura di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più specifici regolamenti in ossequio alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2.I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale nella compiuta osservanza tra compiti di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile riservati agli organi burocratici.
3.L'organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti criteri:

- di funzionalità ed economicità di gestione;
- di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dei cittadini;
- valorizzazione e responsabilizzazione del personale;
- flessibilità nell'attribuzione delle competenze agli uffici e nella gestione delle risorse umane, previa formazione del personale.

4.Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per

l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politici.
5.Il Regolamento comunale disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché, nel rispetto del presente Statuto, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Art. 27 - Segretario Comunale e Vice Segretario Comunale

1.Il Segretario comunale, nel rispetto dei compiti espressamente assegnatigli dalla legge, svolge funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2.Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
3.Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
4.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5.Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e provvedendo ad assicurare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
6. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività.
7.Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario in conformità al regolamento con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
8.La dotazione organica del personale può prevede un Vice Segretario Comunale individuato in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso dello stesso diploma di laurea previsto per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.
9.Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 28 - Gestione amministrativa

1.Ai responsabili di servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e tempestività.
2.Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i responsabili di servizio in particolare:

- assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
- espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
- curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano

i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

- esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
- assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Risorse ed obiettivi e dagli altri atti di programmazione approvati;
- applicano le sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
- esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

3. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
4.Sono di competenza dei responsabili di servizio gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
5.Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili di servizio nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 29 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in categorie e profili professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, stabilita dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini e dell'ente.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività alle funzioni ed incarichi d'istituto e, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi ruoli e figure professionali, a raggiungere gli obiettivi assegnati diligentemente e con spirito di collaborazione.

3. Il personale affidatario della responsabilità istruttoria di procedimenti, in particolare, coadiuva costantemente il dipendente titolare dell'incarico di posizione organizzativa nella realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi assegnati al Centro di Responsabilità stesso dagli organi politici.

4. Il regolamento, in attuazione anche dei contratti collettivi nazionali e decentrati, determina i criteri e le modalità con cui il Comune promuove l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute ed integrità psicofisica e garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
5. I dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, vigilano sul rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, in modo da favorire e rafforzare i rapporti di fiducia e collaborazione tra il Comune ed i cittadini.

Art. 30 – Le determinazioni ed i decreti

1.Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2.Le determinazioni ed i decreti del Sindaco, hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
3.Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Art. 31 -Pareri

1.Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2.I soggetti che esprimono i pareri di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3.I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.
4.I pareri obbligatori di organi consultivi vengono acquisiti nei tempi e con le modalità di legge e negli stessi termini si procede dinanzi a inerzie amministrative.

Art 32- Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni

1.Le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti degli organi individuali sono pubblicate all'albo informatico per quindici giorni consecutivi, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge.
2.Le deliberazioni diventano esecutive nei termini di legge.
3.Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante, nel testo della delibera deve essere indicata la motivazione dell'urgenza

TITOLO 4 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art 33- Modalità di Gestione

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure; svolge tale attività secondo le leggi di settore e secondo le forme previste dal Titolo V del D.Lgs n. 267/2000.

2. Il Comune per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con l'Unione dei Comuni.

3. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale nei modi e nelle forme previste dal presente statuto e nel rispetto del principio fondamentale di una netta separazione fra funzioni di indirizzo e vigilanza e funzioni di gestione.

4. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e le forme di gestione dei pubblici servizi conformemente alla legge, a seconda della tipologia, delle caratteristiche e delle dimensioni del servizio, e la rilevanza economica o non economica degli stessi.

5. La gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rispettano i principi di tutela della concorrenza e sono regolate dalle discipline di settore e da quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.

6. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possono essere tra l'altro gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più' importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Art 34 L'Azienda Speciale

1. L'Azienda speciale è istituita per la gestione di servizi comunali per cui debba operarsi con caratteri di imprenditorialità con le modalità e nei limiti definiti dalla normativa vigente.

2. L'Azienda speciale, per realizzare le dovute economie di scala, può essere intercomunale e multiservizi.

3. L'Azienda speciale è ente strumentale dell'Amministrazione Comunale: essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è altresì dotata di autonomia imprenditoriale secondo quanto indicato nel proprio statuto.

4. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto, gli atti di bilancio e la programmazione dei servizi dell'Azienda Speciale.
5. Lo Statuto dell'Azienda determina gli Organi e le loro modalità di nomina, durata in carica e revoca.

Art 35 L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Amministrazione Comunale, dotato di autonomia di gestione e posto in essere per gestire servizi di natura sociale, assistenziale, culturale ed è costituita con delibera del Consiglio Comunale nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Istituzione opera secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale con i fondi e il personale ad essa assegnati.
3. L'autonomia gestionale attribuita all'Istituzione si esplica nella predisposizione dei programmi operativi per la resa del servizio e in tutte quelle attività che attengono alla concreta operatività della gestione, nell'ambito delle direttive emanate dall'Amministrazione Comunale.
4. L'Istituzione è tenuta ad operare con criteri di efficienza, economicità e trasparenza.
5. Lo specifico Regolamento Comunale determina gli Organi e la loro modalità di

elezione ed i relativi poteri, l'organizzazione interna, il suo funzionamento, i rapporti con l'Amministrazione Comunale e quant'altro necessario per il suo funzionamento.
6. Le funzioni di controllo contabile interno delle Istituzioni sono esercitate dal Revisore dei Conti dell'Amministrazione Comunale.
7. L'Istituzione può avvalersi, nella gestione dei servizi ad essa affidati, delle forme di volontariato, associazionismo e cooperazione presenti sul territorio, mediante apposite convenzioni approvate dal Consiglio Comunale.

Art 36 Disposizioni comuni alle aziende speciali ed alle istituzioni

1.L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.
2. Il Sindaco procede alla nomina degli amministratori di aziende e istituzioni.
3. Non possono essere nominati alle cariche di cui al comma 1 i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.
5. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
5. Anche su proposta del Consiglio comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

TITOLO 5 – FORME ASSOCIATIVE ISTITUZIONALI

Art 37 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni.

1. Il Comune favorisce ed intraprende le opportune forme di collaborazione con gli altri Enti Locali per le finalità della programmazione e per lo svolgimento della propria attività, nonché per la gestione dei propri servizi.

2. A tal fine, il Comune, per conseguire l'espletamento ottimale dei servizi, si organizza avvalendosi degli istituti della convenzione, del consorzio, dell'accordo di programma e di ogni altra forma di associazione, di cooperazione e di programmazione negoziata prevista dalla legge.

3. Per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, il Comune può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

4. Apposito Regolamento disciplina le modalità di sponsorizzazione.

Art 38 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, la Provincia, l'Unione dei Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e

servizi determinati.

2. Il Comune adopera l'istituto della convenzione per una più razionale utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali, quando ritenga che esso sia più idoneo, funzionale ed economico della creazione di altri enti o organismi autonomi e distinti.

3. La convenzione può avere per oggetto l'espletamento di qualsiasi funzione o servizio, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e simili, per i quali risulti più utile l'apporto di più Enti Locali, in relazione all'ampiezza e alla qualità del servizio e in relazione alla dotazione di risorse umane, economiche e strumentali che possono essere utilizzati.

4. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e doveri, le garanzie, nonché le conseguenze in caso di inadempimento e i meccanismi per farle valere e le forme di controllo sulla gestione e l'andamento del servizio, stabilendone le modalità. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli altri partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in nome e per conto degli enti deleganti.

Art 39- Consorzi

1. Gli Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2.A tal fine il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo del presente Statuto, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3.Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed è disciplinato dalle stesse norme prescritte per le aziende speciali in quanto compatibili.

4.Lo Statuto del Consorzio ne disciplina l'ordinamento e l'organizzazione e ne indica gli organi; possono essere previsti, oltre all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei Revisori dei Conti.

5.La convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, deve prevedere la trasmissione a tutti gli enti consorziati degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto, a sua volta, prevede che tali atti siano contestualmente pubblicati nell'Albo on line di ciascun ente consorziato.

Ai consorzi che gestiscono attività di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si applicano le norme previste per le aziende speciali.

6.Il Consorzio si intende costituito al momento della stipulazione della convenzione da parte dei rappresentanti degli enti che lo costituiscono.

7.Il Comune non può partecipare a più di un Consorzio con i medesimi soggetti. Ove si vogliano affidare al Consorzio altri servizi, si procederà alle opportune modifiche dello Statuto e della convenzione e, ove sia il caso, in relazione alle caratteristiche dei vari servizi, si potranno costituire all'interno del Consorzio unità organizzative funzionali per le diverse attività.

8.I Consorzi devono attenersi negli atti disciplinanti i rapporti con il Comune ai principi

in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al presente Statuto.

9.Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art 40 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni connesso adempimento, così come previsto dall'art. 34 D.Lgs n. 267/2000.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi della normativa vigente.

3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena decadenza.

TITOLO 5 – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 41 - Partecipazione del cittadino

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, per garantire la corretta gestione, l'imparzialità, la concorrenza.

2. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo nei casi che lo riguardino.

4. Il Consiglio Comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 42 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1.Tutti i cittadini hanno diritto, in forma singola ed associata, di accedere alla visione degli atti amministrativi ed ottenere eventuale rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti in materia.

2.I titolari d'interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto, in forma singola od associata, di accedere agli atti amministrativi, ai documenti, nonché alle informazioni relative agli atti e alle procedure e allo stato di esame di documenti, di progetti e di provvedimenti che comunque li riguardino. Le modalità di accesso sono disciplinate dalla legge e da apposito Regolamento

Art. 43- Partecipazione dei ragazzi

1.Il Comune assicura ai ragazzi adeguate forme di libertà di riunione, riconoscendo alle relative manifestazioni il giusto peso in rapporto alla loro età e maturità.
2.In particolare, il Comune promuove tutte le iniziative che siano espressione di educazione civica attiva e di partecipazione democratica diretta, anche promuovendo il Consiglio Comunale dei Ragazzi in collaborazione con le Istituzioni scolastiche.
3.Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 44 - Ruolo e diritti delle associazioni

1.L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove l'attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio, in particolare:

- le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica e religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
- le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti sportivi e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;
- i consorzi agricoli o altre associazioni volte alla tutela o al miglioramento del patrimonio agricolo o zootecnico;
- le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile,
- le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

2.A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune.
3.L'Amministrazione comunale interviene, in conformità alle disposizioni legislative, con la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti.

Art. 45 - Istanze, petizioni, proposte

1.I cittadini, le associazioni e le imprese del territorio possono presentare al Comune per la tutela di interessi generali, nei modi e termini previsti dal regolamento degli istituti di partecipazione, istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi. Per istanza si intende l'indicazione dell'opportunità di iniziare un procedimento. Per petizione si intende la manifestazione di opinioni, inviti, richieste, denunce. Per proposta si intende la prospettazione di indirizzi, interpretazioni e soluzioni in relazione all'attività amministrativa.
2.In considerazione del loro effettivo contenuto il Sindaco, la Giunta o i responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni sono tenuti a dare risposte alle istanze, petizioni e proposte, o a dichiararle irrilevanti, nonché, se relative a materie del Consiglio Comunale, a darne lettura pubblica nella fase riservata alle interrogazioni dei Consiglieri o ad iscriverle all'O.d.G. del Consiglio, previa istruttoria e parere positivo della Conferenza dei Capigruppo, se istituita.
3.E' istituito presso la Segreteria un registro delle istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni, secondo le modalità del regolamento, per conoscenza dei Consiglieri Comunali e, in quanto pubblico, aperto al diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 46 - Forme di consultazione della popolazione

1.Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini come

strumento utile a rendere la propria attività amministrativa adeguatamente interprete delle legittime esigenze dei cittadini.
2.La consultazione dei cittadini, in rapporto alla materia, può essere attivata in forme differenziate ed articolate, può essere rivolta solo ad una parte del corpo elettorale, può essere diretta ai cittadini in base agli ambiti di residenza, all'utenza dei servizi. In ogni caso i soggetti da invitare alla consultazione sono individuati con criteri di imparzialità e di oggettività.
3.La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini, deve garantire la libertà di espressione dei partecipanti e concludersi con la verifica quantitativa delle risposte dei cittadini sulla base di quesiti posti in modo chiaro ed intelligibile. Essa può essere promossa secondo le competenze, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta; può avvenire in sede di assemblee, tramite sondaggi d'opinione o attraverso altre forme liberamente individuate. La volontà espressa nelle consultazioni deve essere formalmente comunicata all'organo che deve assumere la decisione amministrativa perché sia adeguatamente considerata e resa nota alla cittadinanza, unitamente alle modalità della consultazione effettuata.

Art. 47 - Referendum Comunali

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale possono essere indetti referendum consultivi e propositivi, allo scopo di acquisire il parere della popolazione, su aspetti concernenti l'attività amministrativa dell'Ente locale, e referendum abrogativi per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti già adottati dagli organi di governo del Comune.
2. I referendum sono indetti dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di non meno di un terzo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Non possono essere sottoposti a referendum i provvedimenti amministrativi riguardanti le seguenti materie:

- tributi locali e tariffe,
- espropriazioni per pubblica utilità,
- designazioni e nomine,
- provvedimenti inerenti il personale comunale,
- provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti,
- il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
- il regolamento del Consiglio Comunale,
- gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze,
- gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali,
- le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni,
- strumenti di pianificazione urbanistica generale e relative varianti

4.Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Comune che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:

- incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;
- non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri Enti;
- riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

5.I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 48- Procedura ed effetti dei referendum

1.Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto.

Si intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
2.Il risultato della consultazione referendaria consultiva o propositiva non è vincolante per l'Amministrazione Comunale. L'organo comunale competente si esprime sul pronunciamento referendario, con proprio atto motivato da adottare entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
3.Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo comunale competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati.

TITOLO 6 – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 49 – Associazionismo

1.Il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e ne valorizza la partecipazione alla vita della comunità.
2.Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dal Codice Civile, dalle norme vigenti in materia e dal presente Statuto.
3.Il Comune può promuovere l'istituzione della consulta delle Associazioni di promozione sociale.

Art. 50 - Volontariato

1.Il Comune, ispirandosi ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, riconosce il valore sociale e civile e il ruolo pubblico del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale compatibili e coerenti con i valori e i principi che fondano l'agire volontario.
2.In particolare il Comune persegue il coinvolgimento di volontari, singoli ed in forma associata, per il miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale ed, in particolare, per la tutela dei cittadini in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Art. 51 - Rapporti con l'associazionismo e il volontariato

1.L'erogazione da parte del Comune di contributi, l'assegnazione di spazi ed attrezzature, l'eventuale riduzione o esonero da tributi locali e la disposizione di ogni altra forma di sostegno a favore delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalle leggi nazionali e regionali in materia e da appositi Regolamenti.
2.Il Comune può gestire in convenzione con le associazioni di promozione sociale o con le organizzazioni di volontariato attività e servizi compatibilmente con quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le modalità stabilite da appositi Regolamenti.
3.Fatte salve le priorità di rapporto con i cittadini organizzati in forma associata, il Comune può attivare rapporti con singoli volontari nel rispetto delle direttive regionali vigenti in materia

Art 52 La Pro-loco

1. Il Comune attua politiche volte a promuovere la collaborazione con le Pro-loco del territorio, con la finalità di valorizzare il medesimo e il turismo anche attraverso la partecipazione a progetti di rilevanza sovracomunale.

TITOLO 7 - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 53- Responsabilità verso il Comune

1.Gli Amministratori e i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.Il Sindaco, la giunta, i consiglieri comunali, il Segretario Comunale, i responsabili di area e del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3.Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 54 - Responsabilità verso terzi

1.Gli amministratori, il Segretario, e i dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.
4.Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art 55- Controlli interni

1. Ai sensi del Titolo VI Capo III del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lvo n.267/2000 sono stabiliti i controlli interni per rispondere alle seguenti esigenze: garantire la legittimità, la regolarità, l'efficienza, l'efficacia e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies.
2. Apposito Regolamento disciplina la materia.

Art. 56 - Autonomia finanziaria

1.Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2.Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione delle tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Art. 57 - Bilancio e Programmazione Finanziaria

1.Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo e il Documento Unico di Programmazione osservando i principi contabili dell'universalità, annualità, unità, veridicità, attendibilità, integrità, flessibilità, congruità, coerenza, prudenza, pubblicità, competenza finanziaria ed economica e dell'equilibrio di bilancio.
2.Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta approva il piano risorse ed obiettivi, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
3.I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e finanziaria e dimostrati nel rendiconto comprendente, il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale di contabilità.
4.Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
5.Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità

Art. 58 - Regolamento di Contabilità

1.Con il regolamento di contabilità l' Ente locale applica i principi contabili stabiliti dal T.U. 267/2000, con modalità organizzative idonee, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 59 -Revisore dei Conti

1.Il Consiglio comunale, nomina un Revisore dei Conti, previa estrazione del nominativo da parte della Prefettura da apposito elenco a livello provinciale, tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del Comune.
2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

Art. 60- Amministrazione dei beni Comunali

1.La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal Regolamento.
2.La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni patrimoniali disponibili immobili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
3.I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico o di finalità sociale, la Giunta Comunale procede alla adozione del necessario provvedimento.

4.I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta Comunale per i mobili, quando la redditività risulti inadeguata al loro valore o sia, comunque, necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinari dell'Ente.
5.L'alienazione dei beni immobili avviene di regola mediante procedure ad evidenza pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 61 - Conservazioni ed inventari

1.La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio Comunale, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2.Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

Art.62 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni Comunali, nonché chiunque, senza legale autorizzazione, maneggi denaro del Comune o gestisca beni Comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti
.

TITOLO 8 - FUNZIONI NORMATIVE - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63- Entrata in vigore

1.Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo on line dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2.Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line del Comune.

Art. 64 – Rinvio

1.Lo Statuto Comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
3.Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alle disposizioni di legge in materia di ordinamento enti locali, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nell'apposita normativa di riferimento e alle leggi regionali in materia.
4.Ogni norma integrativa o modificativa del presente Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità di approvazione dello stesso.
5.Lo Statuto è a disposizione dei cittadini presso la sede comunale ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.